

PROFESSIONISTI

Esclusa la responsabilità professionale se l'incarico non si estende alla specifica attività

di Lucia Recchioni



Quando un **professionista** decide di **accettare un incarico** sarebbe sicuramente buona prassi **formalizzare dettagliatamente le attività che formano oggetto del mandato** e quelle, che, invece, devono ritenersi **escluse**, per evitare di correre il **rischio** (frequente nella prassi) di vedersi **ritenuto responsabile di qualsiasi adempimento** cui risulta essere obbligato il cliente.

Da questo punto di vista, **diciture ampie** come “**adempimenti contabili e fiscali**”, spesso contenute nei **preventivi** di spesa e nei **mandati** professionali, possono generare **forti contrasti a causa dell'indeterminatezza che comportano**.

Anche i **modelli di mandato** predisposti, ad esempio, dal **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili**, riportano nel **dettaglio** le **attività che possono ritenersi ricomprese nell'ambito delle più generali prestazioni richiamate**, e, soprattutto, recano un **dettagliato esempio di “attività escluse”**, prevedendo la necessità di uno **specifico incarico e preventivo per le stesse**.

Queste considerazioni assumono particolare rilievo nell'ambito di **fattispecie** come quella analizzata dalla **Corte di Cassazione**, con l'**ordinanza n. 2349**, depositata ieri, **26 gennaio**.

La vicenda, fortunatamente, si è conclusa con il **rigetto della domanda di risarcimento danni** avanzata dalla società cliente, ma la circostanza che il **professionista** abbia dovuto “subire” un così lungo **iter giudiziario**, giunto dinanzi alla **Corte di Cassazione**, lascia comprendere **l'importanza della questione in esame**.

Una **società** aveva conferito, nel **2011**, **mandato professionale ad un commercialista** per la **tenuta della documentazione contabile e fiscale** della società e per gli **adempimenti relativi**. Ad avviso degli amministratori della società, l'**incarico comprendeva anche la trasmissione di**

tutte le comunicazioni previste nei confronti degli organismi di vigilanza, e, in particolare, della Banca d'Italia (operando la stessa società nel **settore finanziario**).

Sennonché, nell'anno **2021**, la società riceveva comunicazione di un **procedimento sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, non essendo stata comunicata la composizione degli organi sociali**. Sempre lo stesso anno, poi, alla società veniva notificata una **sanzione dalla Camera di Commercio, per non essere stato tempestivamente depositato il bilancio**.

Tenuto conto anche della **mancata alimentazione dell'archivio unico antiriciclaggio**, la società veniva **cancellata dall'albo speciale delle società autorizzate al credito**.

Alla luce degli eventi appena richiamati la società richiedeva un **risarcimento danni al commercialista**.

Il **professionista** si difendeva evidenziando che i **rapporti con la Banca d'Italia non rientravano nel suo mandato** e i giudici di primo e secondo grado **rigettavano le richieste della società**.

Ad avviso della **società** queste **difese non apparivano condivisibili**, considerato che il **contenuto degli incarichi** era stato ricostruito interamente sulla base dei **preventivi** rilasciati dal professionista, i quali **non comprendevano alcun richiamo alle comunicazioni alla Banca d'Italia**.

Secondo **l'interpretazione prospettata dalla società**, pertanto, i suddetti **preventivi** potevano rappresentare un **indizio**, ma **non una prova dell'effettivo incarico conferito**.

La **Corte di Cassazione**, però, **non ha accolto le ragioni della società**, dichiarando **inammissibile il ricorso e non ritenendo pertanto sussistente alcuna responsabilità in capo al professionista**.